



FINANZIARIA MARCHIGIANA COMMERCIO SERVIZI TURISMO

tel. 071-205601

Sede legale: Via Giannelli 30 – 60100 Ancona

CF 01146660426

info@fimcost.com

www.fimcost.com

REGOLAMENTO INTERNO SOCI

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 21/07/2020

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEL 29/12/2020

aderente a  **federfidi**





PREMESSA

Come previsto dallo Statuto della cooperativa Fimcost, viene redatta apposita sezione del regolamento interno, per la gestione delle attività correnti previste nei confronti dei soci, l'accettazione e l'istruttoria delle pratiche. Le condizioni possono variare a seconda delle convenzioni stipulate con gli istituti eroganti il finanziamento, perfezionandosi all'atto di definizione della garanzia.

La FI.M.CO.S.T. – Società Cooperativa – FINANZIARIA MARCHIGIANA COMMERCIO SERVIZI TURISMO”, in forma abbreviata “FI.M.CO.S.T. – si propone di assistere e favorire i propri soci, svolgenti attività di impresa, nell'accesso a qualsiasi forma di finanziamento a breve, medio e lungo termine, attraverso la prestazione di garanzie o iniziative atte ad agevolare alle stesse l'accesso al credito. La Fimcost opera in favore dei propri iscritti per il tramite delle convenzioni sottoscritte con gli Istituti convenzionati e si propone di fornire supporto nelle domande di accesso al credito.

NORME GENERALI

Art. 1

Ammissione dei soci

1.1

L'aspirante socio che intenda essere ammesso a far parte della FIMCOST deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicando l'ammontare della partecipazione che intende sottoscrivere e dimostrando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 dello Statuto.

1.2

L'aspirante socio si impegnerà parimenti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni sociali, nonché a comunicare tempestivamente ogni elemento modificativo della propria identità giuridica ed amministrativa. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente il superamento dei requisiti previsti dallo statuto, sollevando FIMCOST da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da una mancata tempestiva comunicazione.

1.3

L'accoglimento delle domande e successive ammissioni vengono deliberate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che ne dispone le relative annotazioni nel

libro soci, previa la verifica di possesso, da parte del socio, dei seguenti requisiti:

di essere notoriamente solvibile e avere sostenibilità finanziaria.

di possedere requisiti morali e professionali,

di acquistare almeno 10 quote della Società, del valore nominare di € 25,00 cadauna, oltre alla tassa di ammissione che il C. d. A. può modificare ogni anno (art.112 bis T.U.B.).

Art. 2

Obblighi dei soci

2.1

Oltre all'obbligo di versare immediatamente l'importo della partecipazione sottoscritta, i soci sono tenuti:

1) al versamento del contributo alle spese di istruttoria (secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo se delegato);

2) al versamento di una commissione percentuale o *una tantum* per le linee mutanti e al versamento annuo delle spese di gestione pratica per le linee a breve termine (secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal

Comitato Esecutivo se delegato) a fronte della prestazione di garanzia rilasciata a terzi nell'interesse dell'Impresa richiedente;

3) al versamento di una tassa di ammissione una tantum secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

2.2

I soci che beneficiano della garanzia emessa da FIMCOST, sono tenuti, se richiesto, al rilascio di una o più fideiussioni anche integrative nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Tali fideiussioni potranno essere sostituite da fideiussioni personali dei titolari o dei legali rappresentanti quando il socio sia una società.

In tal caso rimane in facoltà di FIMCOST condizionare la concessione della propria garanzia ad eventuali coobbligazioni di uno o più soci o a prestatori terzi. Le fideiussioni rilasciate sono indipendenti le une dalle altre e garantiscono in via sussidiaria tutte le obbligazioni societarie nei limiti dell'importo massimo della fideiussione stessa.

Art. 3

Recesso ed esclusione dei soci

3.1

E' facoltà del socio chiedere il recesso in ogni momento, previa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi, anche telematici, che consentono di avere prova di ricevimento almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato



Esecutivo se delegato. Il recesso ha effetto a condizione che risulti estinta ogni esposizione debitoria in capo al richiedente garantita da FIMCOST e siano stati assolti tutti gli obblighi connessi e dipendenti dalla partecipazione al CONFIDI stesso.

3.2

Qualora si verificano le condizioni di esclusione previste dall'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo se delegato delibera l'esclusione del socio e la sua cancellazione dal libro soci.

Tale delibera viene notificata al socio escluso entro 15 gg. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione, l'ex socio può fare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione.

3.3

Il soci che da almeno un anno risultino non operativi per una delle attività su cui si fonda il rapporto mutualistico, non hanno partecipato ad un'assemblea e non sono soci prestatori, potranno essere esclusi dalla Società Cooperativa con deliberazione CdA. Al fine di procedere alla esclusione del socio inattivo la Fimcost invierà una comunicazione via mail o raccomandata all'indirizzo comunicato dal socio all'atto della domanda di ammissione, nella quale darà atto dell'avvio del procedimento volto alla esclusione del socio per inattività. Trascorso un anno dall'invio della comunicazione, Fimcost potrà procedere alla esclusione del socio inattivo con deliberazione del C.d.A. Fermo il diritto di impugnazione della delibera a norma di legge, il socio escluso ha diritto di



domandare la revoca della delibera, dando dimostrazione di aver intrattenuto rapporti con la cooperativa nel periodo considerato. I soci esclusi, o gli eredi o legatari del socio escluso deceduto, hanno diritto al rimborso della quota sociale entro cinque anni dal relativo versamento avanzandone richiesta in forma scritta alla FIMCOST Soc. Coop a mezzo pec o raccomandata a/r.

I soci che da oltre dieci anni risultino avere rimborsato i finanziamenti per i quali avevano chiesto la garanzia del Confidi e che risultino per il medesimo periodo non operativi per una delle attività su cui si fonda il rapporto mutualistico, nè hanno partecipato ad un'assemblea e non sono soci prestatori, potranno essere esclusi dalla Società Cooperativa con deliberazione del CdA. Al fine di procedere alla esclusione dei soci inattivi ultradecennali Fimcost pubblicherà sul proprio sito internet www.fimcost.com, nella apposita sezione delle comunicazioni ai soci, un elenco relativo ai soci i cui finanziamenti risultano rimborsati da oltre dieci anni con l'avviso dell'avvio del procedimento volto alla esclusione del socio per inattività. Trascorso un anno dalla pubblicazione sul sito, Fimcost potrà procedere alla esclusione dei soci inattivi con deliberazione del C.d.A. Fermo il diritto di impugnazione della delibera a norma di legge, il socio escluso ha diritto di domandare la revoca della delibera, dando dimostrazione di aver intrattenuto rapporti con la cooperativa nel periodo considerato. I soci esclusi, o gli eredi o legatari del socio escluso deceduto, hanno diritto al rimborso della quota sociale entro cinque anni dal relativo versamento avanzandone richiesta in



forma scritta alla FIMCOST Soc Coop a mezzo pec o raccomandata a/r.

Art. 4 Richieste di garanzia

4.1

Le richieste di garanzia, nei limiti e nelle forme tecniche previste dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo se delegato e dalle varie Convenzioni sottoscritte da FIMCOST, devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente approvata dal Consiglio di Amministrazione stesso e/o dal Comitato Esecutivo se delegato e dovranno essere corredate dei documenti ritenuti necessari dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo se delegato. Le dichiarazioni in esso contenute devono essere veritiere in tutte le sue parti e firmate dall'interessato.

Sulle richieste di garanzia gli Organi Sociali competenti, nell'ambito dei limiti di delega ad essi attribuiti, esprimono il loro insindacabile parere, esclusivamente in ordine all'emissione della garanzia, senza obbligo di precisarne i motivi in caso di diniego.

4.2

La percentuale ed il costo della garanzia è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo se delegato.

Nel caso in cui il CONFIDI FIMCOST venisse escusso in relazione alla garanzia concessa, lo stesso si riserverà la facoltà di agire nei confronti del socio garantito per il recupero di quanto pagato ed in rapporto alla normativa vigente.

Art. 5

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo delibera in ordine alla concessione delle garanzie su delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è composto da numero 4 (quattro) membri di cui il Presidente, 2 (due) nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed 1(uno) il Segretario/a, quale membro di diritto.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della FIMCOST. Alle riunioni del Comitato Esecutivo potranno presenziare, con compiti consultivi, anche soggetti esperti del settore finanziario e creditizio, nominati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo se delegato, su



proposta dello stesso Comitato Esecutivo. Al comitato esecutivo potrà presenziare il collegio sindacale.

Restano di assoluta competenza del Consiglio di amministrazione quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 2381 del Codice Civile in materia di ammissione, recesso, esclusione e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art.6

Il socio finanziato, concede fideiussione solidale ed irrevocabile a favore di Fimcost per una somma pari a quanto previsto dal successivo art. 9 a garanzia delle obbligazioni assunte da Fimcost nei confronti degli istituti di credito a copertura delle eventuali insolvenze. La Cooperativa Fimcost si impegna e impegna, il Consiglio d'Amministrazione, a tenere depositato presso gli istituti di Credito convenzionati, in un conto corrente vincolato intestato alla Fimcost, il fondo di garanzia destinato ad essere utilizzato per la copertura dei crediti, oltre ad interessi ed accessori, nella misura prevista dall'Art. 9. Le somme depositate su detto c/c sono costituite in pegno a favore degli istituti a garanzia dei crediti concessi. Gli interessi saranno accreditati sul c/c libero della Fimcost che ne disporrà liberamente.

Art.7

Si da mandato al Presidente o ad Amministratore se delegato, la gestione dei conti di cui al presente Art.6. Sarà sua cura



regolarli alle più favorevoli condizioni di mercato, rilevabili ad ogni variazione. Inoltre si stabilisce che per depositi e versamenti sarà necessaria la sola firma di un amministratore, mentre per tutte le operazioni di trattenuta bonifici o pagamenti, si deve ricorrere alla doppia firma. In tal caso verranno depositate le firme del presidente, del vice presidente e di uno o più amministratori.

Art. 8

Sarà cura della Cooperativa ottenere i finanziamenti a condizioni di particolare favore. Dette condizioni, potranno essere modificate in relazione all'andamento di mercato, oppure dal rating del socio richiedente il credito.

Art. 9

Laddove deliberato dal Consiglio di Amministrazione, i soci che beneficeranno del credito, verseranno a titolo di cauzione, sul c/c vincolato intestato a Fimcost, una quota riportata sia sul foglio di sintesi che nella proposta di contratto di concessione fideiussoria che andrà a costituire il fondo cauzione. Il versamento è vincolante per l'erogazione del prestito, non potrà mai essere effettuato dopo l'erogazione, ma è concessa la contestualità, rilasciando alla cooperativa autorizzazione scritta per il prelievo delle spettanze, all'atto dell'erogazione dell'istituto di credito. Tale somma verrà restituita ai soci, senza gli interessi maturati, all'estinzione di tutti i mutui o fidi concessi, come da norme statutarie, trattenendo una quota pari

all'1%, che sarà utilizzata dalla cooperativa a incremento del fondo cauzione.

9.1

Le quote saranno restituite previo quanto previsto dal punto 9.2, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso.

9.2

La restituzione della cauzione deve essere richiesta dal socio tramite “comunicazione via MAIL ORDINARIA, posta elettronica PEC o RACCOMANDATA CON RICEVUTA di RITORNO”. FIMCOST verificata l'assenza di obbligazioni gravanti sulla cooperativa a carico del socio, restituirà la cauzione secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento. Identica procedura sarà eseguita in caso di recesso del socio per la sua liquidazione della quota a suo tempo versata.

9.3

La cauzione, avente funzione mutualistica, qualora la situazione patrimoniale di FIMCOST lo esigesse, potrà essere dedotta pro quota, delle insolvenze collettive verificatesi, o che presumibilmente saranno ascritte a carico del CONFIDI entro la chiusura del bilancio d'esercizio in cui si estingue l'obbligazione. Laddove FIMCOST si troverà nella necessità di procedere alla deduzione pro-quota delle insolvenze collettive verrà convocata l'assemblea ordinaria nella quale,

indicate le ragioni e le modalità esecutive, verrà deliberata la richiesta.

Art.10

L'assemblea, autorizza il Presidente ed in sua assenza il vice presidente vicario, alla sottoscrizione delle garanzie richieste dagli istituti di credito per erogare i prestiti ai soci.

Art.11

I soci si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fimcost per le eventuali: cessazione di attività e chiusura delle ditte individuali o della società trasformazioni societarie o cessazione di soci accomandatari o soci che hanno assunto impegno con la Fimcost.

I soci si impegnano inoltre a comunicare ogni situazione che possa generare esclusione o decadenza a norma dello statuto della cooperativa Fimcost.

Art.12

Il socio prende atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione della garanzia è a conoscenza di quanto disposto art. 15 dello stesso, in tema di modifiche e variazioni. Per quant'altro possa occorrere ai fini dell'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello statuto della FIMCOST s.c., nonché alle norme del codice civile.



Art.13

Il presente regolamento per la sua validità è approvato dall'assemblea dei soci della Fimcost, nella sua adunanza tenutasi il 21/07/2020, integrato e modificato dall'assemblea dei soci tenutasi il 29/12/2020. Anche per il futuro le eventuali modifiche richieste al presente regolamento dovranno essere licenziate dall'assemblea ordinaria dei soci.